

considerato che l'ammontare del fabbisogno del fondo di aiuto patriziale per l'anno 2020 è stato fissato in fr. 700 000.–, di cui fr. 350 000.– a carico dei patriziati;

rilevato che fr. 350 000.– rappresentano il 4.23% circa di fr. 8 270 603.17;

preso atto del preavviso favorevole della Commissione di coordinamento patriziale del 3 settembre 2020;

richiamato l'art. 27 cpv. 6 LOP;

sentito il Segretario generale del Dipartimento delle istituzioni;

su proposta del Dipartimento delle istituzioni,

risolve:

1. L'importo da prelevare dagli enti patriziali a favore del fondo di aiuto patriziale, paritetico al contributo cantonale, per l'anno 2020 è stabilito in fr. 350 000.–.
2. Per gli enti patriziali chiamati a finanziare il fondo per l'anno 2020 è stabilita la seguente aliquota di prelievo: 4.23%.
3. La Sezione degli enti locali s'incarica di allestire per ogni patriziato le relative decisioni di contributo al fondo di aiuto patriziale, che saranno comunicate singolarmente.
4. La presente decisione è definitiva.

Bellinzona, 9 settembre 2020

Per il Consiglio di Stato:
Il Presidente, Norman Gobbi
Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Contributo di livellamento 2020

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino

richiamata la risoluzione governativa n. 3367 del 24 giugno 2020 pubblicata sul Foglio ufficiale n. 52 del 30 giugno 2020 che determina in complessivi fr. 1 408 086 613.– il gettito dell'imposta cantonale 2017 per l'insieme dei Comuni ticinesi;

richiamato l'art. 7 del Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale del 3 dicembre 2002 (RLPI) che stabilisce l'utilizzazione, ai fini finanziari, della popolazione residente permanente al 31 dicembre;

rilevato come la popolazione residente permanente per l'anno 2017 ammontava a 353 709 unità (cfr. FU n. 77 del 25 settembre 2018);

preso atto delle calcolazioni della Sezione degli enti locali relative al computo delle risorse fiscali e al calcolo dei parametri finanziari ai fini della determinazione del contributo di livellamento della potenzialità fiscale 2020 (in seguito: contributo di livellamento 2020), ai sensi degli art. 4 - 7 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 (LPI), da cui risultano i seguenti valori per l'insieme dei Comuni ticinesi:

gettito dell'imposta cantonale	fr.	1 408 086 613.–
gettito dell'imposta personale comunale	fr.	11 200 085.–
gettito dell'imposta immobiliare comunale	fr.	<u>60 190 896.–</u>
gettito complessivo delle risorse fiscali 2017	fr.	1 479 477 594.–
contributo di livellamento 2017 versato dai Comuni paganti	fr.	59 871 523.–
contributo di livellamento 2017 incassato dai Comuni beneficiari (./ riprese di cui all'art. 5 cpv. 2 LPI sul contributo 2016)	fr.	<u>- 61 514 988.–</u>
gettito complessivo delle risorse fiscali 2017 valido per il contributo di livellamento 2020	fr.	1 477 834 129.–
risorse fiscali pro capite 2017	fr.	4 178.11

richiamati l'art. 4 cpv. 3 della LPI e l'art. 8 cpv. 2 del RLPI che prevedono per il calcolo del contributo di livellamento l'utilizzazione delle risorse fiscali pro capite calcolate quale media degli ultimi cinque anni e più precisamente, per il contributo 2020, degli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 per cui il pro capite medio delle risorse fiscali è calcolato come segue:

anno	risorse fiscali	popolazione residente	pro capite
2013	1 362 163 636.–	346 539	3 930.77
2014	1 407 288 043.–	350 363	4 016.66
2015	1 463 679 546.–	351 946	4 158.82
2016	1 488 398 979.–	354 375	4 200.07
2017	1 477 834 129.–	353 709	4 178.11
media 2013-2017	1 439 872 867.–	351 386	4 097.69

considerato inoltre che l'art. 4 cpv. 1 LPI fissa al 70% della media pro capite, pari a fr. 2'868.38, la soglia minima delle risorse fiscali che i Comuni debbono raggiungere con il contributo di livellamento;

richiamata la pubblicazione sul Foglio ufficiale n. 54 del 6 luglio 2018 secondo la quale il moltiplicatore comunale medio da utilizzare quale parametro per il calcolo del contributo 2020 versato dai Comuni paganti così come previsto dall'art. 6 cpv. 1 LPI, come pure per il calcolo del contributo spettante ai Comuni beneficiari, secondo l'art. 5 cpv. 1 LPI, ammonta all'80%;

constatato come i Comuni chiamati a finanziare il contributo di livellamento 2020 sono 36, i Comuni beneficiari 78, mentre i Comuni neutri perché dispongono di risorse fiscali pro capite comprese tra il 90% della media e la media cantonale oppure esclusi dal beneficio del contributo in quanto applicano un moltiplicatore politico inferiore alla media cantonale sono 13;

preso atto che il fabbisogno necessario per assicurare il versamento del contributo in applicazione degli art. 4 cpv. 1 e 5 cpv. 1 LPI ammonta a fr. 72 394 841.– mentre il surplus delle risorse fiscali dei Comuni paganti ai sensi dell'art. 11 RLPI è pari a fr. 496 725 147.93;

ritenuto, in applicazione degli art. 5 cpv. 3 LPI e 14a RLPI, come dal fondo di riserva venga prelevato un importo di fr. 2 000 000.– da porre in deduzione del fabbisogno di cui al paragrafo precedente che si riduce perciò a fr. 70 394 841.–;

calcolata perciò nel 14,172% la percentuale di prelievo di cui all'art. 6 cpv. 1 LPI da applicare al surplus delle risorse fiscali dei Comuni paganti;

richiamati gli art. 4-7 della LPI del 25 giugno 2002 e gli art. 8-15 del Regolamento d'applicazione del 3 dicembre 2002;

su proposta del Dipartimento delle istituzioni,

risolve:

1. Il gettito complessivo delle risorse fiscali 2017, utilizzato per il calcolo del contributo di livellamento 2020 dei 127 Comuni ticinesi considerati, è stabilito in fr. 1 477 834 129.–.

Conseguentemente sono stabiliti:

- in fr. 4 097.69 il gettito pro-capite medio delle risorse fiscali degli anni 2013-2017 utilizzato per il calcolo del contributo di livellamento 2020 e
 - in fr. 2 868.38 il limite del 70% di questo gettito.
2. Il moltiplicatore comunale medio utilizzato quale parametro per il calcolo del contributo versato dai Comuni paganti così come previsto dall'art. 6 cpv. 1 LPI, come pure per il calcolo del contributo spettante ai Comuni beneficiari, secondo l'art. 5 cpv. 1 LPI, è stabilito nell'80%.
 3. Il contributo di livellamento della potenzialità fiscale da versare ai 78 Comuni beneficiari è stabilito, per l'esercizio 2020, in fr. 72 394 841.–.
 4. Il contributo di livellamento è finanziato prelevando dai 36 Comuni paganti l'importo di fr. 70 394 841.– con l'applicazione della percentuale di prelievo del 14,172% del surplus delle loro risorse fiscali, e prelevando l'importo di fr. 2 000 000.– dal fondo di riserva del contributo di livellamento.
 5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo di Lugano, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Foglio ufficiale (articolo 19 LPI).

Bellinzona, 9 settembre 2020

Per il Consiglio di Stato:
Il Presidente, **Norman Gobbi**
Il Cancelliere, **Arnoldo Coduri**

Scioglimento Nuovo Consorzio per la manutenzione della Strada del Piano della Stampa

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino

richiamate:

- la Legge sui Consorzi del 21 luglio 1913 e in modo particolare l'art. 28 della stessa;
- la risoluzione governativa n. 1592 del 27 marzo 2007 con cui si istituisce il Nuovo Consorzio per la manutenzione della Strada del Piano della Stampa (NCMSPS);

preso atto: